



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Le schede sui **DIRITTI** di **ACCESSO**



Diritto di accesso **dell'interessato**

Diritto di accesso riguardante **persone defunte**

Diritto di accesso ai **documenti amministrativi**

Accesso civico semplice e generalizzato



Diritto di **accesso** dell'interessato

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

Artt. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR.

Chi può chiedere l'accesso?

L'interessato (la persona fisica cui i dati si riferiscono) oppure **un suo delegato**

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

Al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato), anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.

Che cosa si può chiedere?

Si può chiedere l'accesso ai propri dati personali, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea

Ci sono costi da sostenere?

No. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (vedi art. 12, par. 5, del GDPR)

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. Il diritto di accesso dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o ad esempio causare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali)



La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

L'interessato può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria



Diritto di **accesso** riguardante persone decedute

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

Art. 2 - terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali.

Chi può chiedere l'accesso?

Chi ha un interesse proprio, chi agisce a tutela dell'interessato, come suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

Al **Titolare del trattamento** (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato) anche per il tramite del **Responsabile per la protezione dei dati personali**, laddove nominato.

Che cosa si può chiedere?

Si può chiedere l'accesso ai **dati personali della persona deceduta**, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l'origine dei dati, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea.

Ci sono costi da sostenere?

No. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (*vedi art. 12, par. 5, del GDPR*).

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. Il diritto di accesso ai dati di persone decedute è escluso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, la persona deceduta lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al Titolare del trattamento. Tale divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi (*vedi art. 2- terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali*).



La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria.



Diritto di **accesso** ai documenti amministrativi

**Quale norma
prevede questo tipo
di accesso?**

Artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.

**Chi può chiedere
l'accesso?**

Tutti i **soggetti privati**, compresi quelli **portatori di interessi pubblici o diffusi**, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata** e **collegata al documento richiesto**.

**A chi può essere
avanzata la richiesta
di accesso?**

Alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, ai gestori di pubblici servizi, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 23 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

**Che cosa si può
chiedere?**

Il richiedente ha diritto di **prendere visione** e di **estrarre copia** di documenti amministrativi.

**Ci sono costi da
sostenere?**

No. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

**Ci sono eccezioni o
limiti?**

Sì. Sussistono alcuni documenti **esclusi** dal diritto di accesso (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990, ad es. *documenti coperti da segreto di Stato, ecc.*). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia **necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**.

**La richiesta di
accesso deve essere
motivata?**

Sì, è necessario motivare la richiesta. Nel caso di documenti **contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale** la richiesta deve essere motivata dalla documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto e libertà fondamentale o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale (vedi artt. 60 e 92 del D. lgs.



n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali e Provvedimento generale del Garante sui diritti di "pari rango" - 9 luglio 2003¹).

(1) Si precisa che a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante continuano ad applicarsi, nella misura in cui siano compatibili con il Regolamento UE 2016/679 e con il d.lgs. 101/2018 (cfr. art. 22, co. 4, d.lgs. 101/2018).

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa si intende respinta.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia **entro 10 giorni dalla richiesta** (vedi art. 25 della Legge n. 241/1990).



Accesso civico semplice e generalizzato

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

ACCESSO CIVICO SEMPLICE: Art. 5 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: Art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Chi può chiedere l'accesso?

Chiunque.

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013).

Che cosa si può chiedere?

In caso di **accesso civico semplice**, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione - l'amministrazione non vi abbia provveduto.

In caso di **accesso civico generalizzato**, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

Ci sono costi da sostenere?

No. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. L'accesso civico generalizzato è **rifiutato** se il diniego è necessario per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.**; per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc.** (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).



La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può **presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** che decide con provvedimento motivato, **entro 20 giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può **ricorrere al Tar**.

In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al **difensore civico competente**, ove costituito o in mancanza, al **difensore civico competente per l'ambito territoriale** immediatamente superiore, che si pronuncia **entro 30 giorni**.

Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).



PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI



www.gpdp.it/home/diritti



www.gpdp.it/faq



urp@gpdp.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

APRILE 2021